



N. 25 di Reg. Delib.
N. di Prot.

COPIA

COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO

IUC - imposta unica comunale: approvazione delle aliquote per l'anno 2014 relative alla componente TASI - tributo per i servizi indivisibili.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI (2014), addì SEDICI (16) del mese di LUGLIO alle ore 20,00 nella sala del Fontego, previa convocazione con avvisi scritti in data 23/06/2014, prot. n. 3067 é stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME		PRES.	ASS.
SUSANA Andrea Sebastiano	Sindaco	1	
BENEDET Lorena	Consigliere comunale	2	
DE MARTIN Valter	Consigliere comunale	3	
RIZZOTTO Giovannimaria	Consigliere comunale	4	
PEZZUTTO Giulia	Consigliere comunale	5	
LESSI Simone	Consigliere comunale	6	
ROSALEN Andrea	Consigliere comunale	7	
PESCAROLLO Antonio	Consigliere comunale	8	
MORAS Danilo	Consigliere comunale		1
DE MARCHI Diego	Consigliere comunale	9	
<i>Totale</i>		9	1

Partecipa alla seduta il sig. Fabio Olivi, Segretario del Comune.

Il Sig. SUSANA Andrea Sebastiano nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. NOVE dell'ordine del giorno.

Oggetto : IUC - imposta unica comunale: approvazione delle aliquote per l'anno 2014 relative alla componente TASI - tributo per i servizi indivisibili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013, legge di stabilità per il 2014 e s.m.i., ha previsto a decorrere dal 01.01.2014 l'entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, una Tassa sui rifiuti (TARI) e una Tassa per i servizi indivisibili (TASI);
- che viene fatta salva la disciplina dell'IMU (art. 1 comma 703 legge di stabilità 2014) e che si procede con separate delibere consiliari all'approvazione delle aliquote relative all'IMU e del piano finanziario e tariffe relative alla TARI;
- che in questa sede si procede all'approvazione delle aliquote relative al Tributo sui servizi indivisibili – TASI;

RILEVATO:

- che il presupposto d'imposta della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imu di cui all'art. 13 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011;

CONSIDERATO CHE:

- l'aliquota base è pari allo 1 per mille;
- che il Comune con deliberazione del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- che il Comune può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altri minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti precedentemente indicati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale in ogni caso l'aliquota non può eccedere la misura dello 1 per mille;
- la nozione di abitazione principale è la stessa dell'imu così come fissata dall'art. 13 comma 2 del D.l. n. 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e dall'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013 e quindi:
 - ➔ per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - ➔ nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento relativo all'abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si

applicano per un solo immobile;

→ per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

→ sono considerate assimilate all'abitazione principale dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu:

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

→ a norma dell'art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI il trattamento previsto per l'abitazione principale si estende altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013, alle seguenti ipotesi:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

• per i diversi aspetti della disciplina (dichiarazioni, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, importi minimi, interessi, contenzioso ecc..) si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 684 e ss. della legge n° 147/2013 e l'art. 1 commi da 161 a 170 della legge n° 296/2006, legge finanziaria per il 2007;

• ai sensi dell'art 1 comma 3 del D.l. n. 16/2014 sono esenti dalla TASI:

- gli immobili posseduti dallo Stato;

- gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, province, comuni, comunità montane e consorzi tra i detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 7 comma 1 lettere b), c), d), e) f) ed i) del d.lgs. n° 504/1992. Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del d.l. n. 1/2012 convertito dalla legge n° 27/2012;

CONSIDERATO che in relazione alle aliquote le scelte discrezionali rimesse alla potestà regolamentare dell'Ente sono le seguenti:

A) – in relazione alle aliquote e fatte salve ulteriori modifiche:

→ aliquota ordinaria: l'Ente locale può variare in aumento o in diminuzione, fino all'azzeramento, l'aliquota base pari allo 1 per mille con il vincolo sopra descritto stabilito dall'art. 1 comma 677 della legge n. 147/2013 siccome modificata dal d.l. n. 16/2014;

B) – in relazione alle detrazioni:

→ il Comune può innalzare per il 2014 l'ammontare massimo previsto dal comma 677 della legge finanziaria 2014 di un ulteriore 0,8 per mille purché l'aumento sia destinato a finanziare, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta ed altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla medesima tipologia di immobili;

→ il Comune può altresì prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - fabbricati rurali ad uso abitativo;
- il Comune può prevedere altre detrazioni e riduzioni che possono anche tenere conto della capacità contributiva delle famiglie;

CONSIDERATO che le aliquote IMU approvate dal Comune per il 2014 con apposita delibera consiliare in pari data sono le seguenti :

- 0,4 % aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate all'Imposta ovvero le unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9.
- 0,76% aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n° 616/1977. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00;
- 0,76% aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze concessi in comodato dal soggetto passivo a parenti e affini che li utilizzano come abitazione principale.
- 0,76% aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati.
- 0,76% aliquota per gli immobili locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, all'interno dei quali l'inquilino abbia trasferito la propria residenza anagrafica adibendo così l'unità immobiliare a propria abitazione principale.
- 0,76% aliquota per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: A10, C1, C3, gruppo catastale D locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, concessi in leasing, ovvero utilizzato direttamente dal proprietario per attività amministrative, di servizio, commerciali, artigianali, industriali o comunque d'impresa. Sono soggetti ad aliquota ordinaria (0,86%) i medesimi fabbricati tenuti a disposizioni, sfitti, non utilizzati;
- 0,76% aliquota per i terreni agricoli;
- 0,86% aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili;

VISTO l'art 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera consiliare in pari data nel quale vengono individuati i servizi indivisibili al cui finanziamento la TASI concorre;

RICHIAMATI i commi 682 lett. b) n. 2 e 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 che stabiliscono che con la deliberazione annuale di fissazione delle aliquote il Comune deve indicare in modo analitico i costi dei servizi indivisibili individuati nel richiamato Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre. Le aliquote debbono essere determinate in conformità con i predetti servizi e costi;

RITENUTO, pertanto, di indicare per l'anno 2014 i seguenti costi in relazione ai servizi indivisibili individuati nell'art. 8 del Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre:

- Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale	€	34.050,00
- Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile	€	39.000,00
- Servizio gestione e manutenzione pubblica illuminazione	€	60.500,00

- Servizio verde pubblico	€ 33.000,00
- Servizi cimiteriali	€ <u>6.000,00</u>
TOTALE	€ 172.550,00

Atteso che, per assicurare la concorrenza alla copertura dei costi dei servizi, oltre che per garantire gli equilibri di bilancio ed altresì tenendo conto del più volte richiamato vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della legge finanziaria n° 147/2013 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI, si ritiene necessario approvare le seguenti misure:

- ✓ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ✓ 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate ad IMU e quindi ovvero le unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9;
- ✓ 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze non assoggettate ad IMU;
- ✓ 1 per mille su tutti gli altri immobili;
- ✓ dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze si applica una detrazione base di € 126,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n° 446/1997 se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali;
- ✓ sono considerate assimilate all'abitazione principale dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imu:
 - a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - ✓ a norma dell'art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI il trattamento previsto per l'abitazione principale si estende altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013, alle seguenti ipotesi:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ✓ la nozione di abitazione principale è la stessa dell'imu così come fissata dall'art. 13 comma 2 del D.l. n. 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e dall'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013 e quindi per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento relativo all'abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
 - ✓ per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

RICHIAMATO l'art. 5 del Regolamento per l'applicazione della TASI approvato dal C.C. in pari data, il quale dispone che sulla scorta dell'art. 1 comma 681 della legge n° 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale l'occupante versi la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo calcolato con l'applicazione delle aliquote approvate con la presente delibera. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nella stessa percentuale vanno applicate anche le detrazioni;

DATO ATTO che con queste misure è rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della legge finanziaria n° 147/2013 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI come segue:

- fabbricati rurali strumentali : TASI aliquota di legge 1 per mille;
- abitazioni principali e pertinenze assoggettate ad IMU (A1-A8-A9): IMU 4 per mille + TASI 2,0 per mille = totale 6,0 per mille corrispondente alla misura massima prevista per l'IMU abitazione principale ai sensi dell'art. 13 comma 7 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011;
- abitazioni principali esenti da IMU: aliquota IMU 0 + aliquota TASI 2,5 per mille = totale 2,5 per mille, entro i limiti sopra indicati;
- terreni agricoli: aliquota IMU 7,6 + aliquota TASI 0 per mille = totale 7,6 per mille, entro i limiti sopra indicati
- altri fabbricati utilizzati (unità immobiliari in locazione, comodato o utilizzati dai proprietari per attività commerciali, artigianali, industriali, ecc.) : aliquota IMU 7,6 + aliquota TASI 1 per mille = totale 8,6 per mille, entro i limiti sopra indicati
- altri fabbricati (non utilizzati, a disposizione, ecc.): aliquota IMU 8,6 + aliquota TASI 1 per mille = totale 9,6 per mille, entro i limiti sopra indicati;
- aree edificabili: aliquota IMU 8,6 + aliquota TASI 1 per mille = totale 9,6 per mille, entro i limiti sopra indicati;

RILEVATO che con queste misure di tassazione si prevedono, fatte salve ulteriori modifiche alla disciplina dell'imposta, le seguenti entrate da TASI per il 2014:

→ abitazione principale	€	22.968,35
→ fabbricati rurali strumentali	€	419,01
→ altri fabbricati	€	<u>80.223,04</u>
TOTALE	€	103.610,40

RILEVATO che le scadenze di pagamento sono definite per legge ed in ogni caso, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, ritenuto di stabilire che per l'anno 2014 il versamento della TASI avvenga in due rate alle scadenze stabilite dalla legislazione vigente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 3/3/2014 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n° 504/1992 espressamente richiamato dall'art. 9 comma 7 D.lgs. n° 23/2011, il Funzionario Responsabile della I.U.C. nella persona della Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, già Funzionario Responsabile dell'ICI e dell'IMU;

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

VISTA la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – la quale stabilisce che ‘gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno' ;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione . Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.....Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n° 446/1997";

VISTE le note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n° 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

VISTO il parere reso in data 24/6/2014 dall'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2014 e documenti allegati;

UDITA la relazione della Vice Sindaco e Assessore al Bilancio, Sig.ra Lorena Benedet;

Si procede alla votazione della proposta di delibera per alzata di mano che consegue il seguente risultato:

Favorevoli 7 contrari 2 (Pescarollo, De Marchi)

DELIBERA

1. approvare le seguenti aliquote e detrazioni della TASI- tributo sui servizi indivisibili per l'anno 2014:
 - ✓ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - ✓ 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate ad IMU e quindi ovvero le unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9;
 - ✓ 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze non assoggettate ad IMU;
 - ✓ 1 per mille su tutti gli altri immobili;
 - ✓ dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze si applica una detrazione base di € 126,00 rapportata al periodo dell'anno durante il

quale si protrae tale destinazione; ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n° 446/1997 se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali;

✓ sono considerate assimilate all'abitazione principale dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imu:

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

✓ a norma dell'art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI il trattamento previsto per l'abitazione principale si estende altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013, alle seguenti ipotesi:

e) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

f) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;

g) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

h) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

✓ la nozione di abitazione principale è la stessa dell'imu così come fissata dall'art. 13 comma 2 del D.l. n. 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e dall'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013 e quindi per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento relativo all'abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

✓ per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

2. dare atto che con queste misure di aliquote e detrazioni il gettito riservato al Comune di Portobuffolè per TASI 2014 ammonta ad € 103.610,40 arrotondati a € **100.000,00 al netto delle detrazioni**, salvo modifiche normative;

3. dare atto che in base all'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n° 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre;

4. dare atto che le misure delle aliquote deliberate rispettano il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della legge finanziaria n° 147/2013 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI;

5. indicare per l'anno 2014 i seguenti costi in relazione ai servizi indivisibili individuati nell'art. 8 del Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre:

- Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale	€	34.050,00
- Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile	€	39.000,00
- Servizio gestione e manutenzione pubblica illuminazione	€	60.500,00
- Servizio verde pubblico	€	33.000,00
- Servizi cimiteriali	€	<u>6.000,00</u>
TOTALE	€	172.550,00

6. dare atto che con le misure approvate per l'anno in corso la TASI 2014 concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come sopra indicati;

7. stabilire a norma dell'art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale l'occupante versi la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo calcolato con l'applicazione delle aliquote approvate con la presente delibera. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nella stessa percentuale vanno applicate anche le detrazioni;

8. dare atto che le scadenze di pagamento sono definite per legge ed in ogni caso, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, stabilire che il versamento della TASI per l'anno 2014 avvenga in due rate alle scadenze stabilite dalla legislazione vigente;

9. dare atto che sono in corso interventi normativi o interpretativi da parte degli organi statali che possono incidere sulle disposizioni e previsioni qui approvate;

10. dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13 comma 15 del d.l. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 secondo le modalità indicate nelle note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;

11. disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;

12. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo.

Inoltre, con separata votazione, con voti NOVE FAVOREVOLI, espressi per alzata di mano dai NOVE consiglieri presenti e votanti,

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.



COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di Treviso

9

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: IUC - imposta unica comunale: approvazione delle aliquote per l'anno 2014 relative alla componente TASI - tributo per i servizi indivisibili.

Parere tecnico: FAVOREVOLE

CONTRARIO perché _____

Data: 9/6/2014

Il Responsabile: Antonio B. T.

Imputazione: intervento n. _____ cap. n. _____
oggetto: _____
importo: _____

Parere contabile: FAVOREVOLE

CONTRARIO perché _____

Data: 9/6/2014

Il Responsabile: Antonio B. T.

Provvedimento:

Consiglio com. le n. 25 del 16/7/2014 ore 2000 assenti MORAS

altra decisione: _____

(B)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Andrea Sebastiano Susana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Fabio Olivi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 261 R.P.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data odierna.

Portobuffolè, li ~~23~~ 23 LUG. 2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Claudio Chiara

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, DIVIENE ESECUTIVA il - 2 AGO. 2014, dopo 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Portobuffolè, li ~~23~~ 23 LUG. 2014

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
F.to Antonella Rossit

Per copia conforme alla deliberazione originale, estratta dal verbale delle adunanze del Consiglio comunale, redatto e tenuto nelle forme di legge.

Portobuffolè, li 23 LUG. 2014



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Antonella Rossit)

Antonella Rossit